

proposta di legge n. 128

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 6 settembre 2011

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
E DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene il completo riordino delle funzioni regionali e locali attinenti alla materia sismica, sostituendo l'attuale normativa contenuta nelle leggi regionali n. 33 del 1984 e n. 18 del 1987.

Tale rilevante settore, cruciale per la tutela dell'incolumità pubblica, oggi versa in una situazione critica, in quanto necessita sia di un riordino istituzionale, sia di un rinnovamento delle procedure e degli adempimenti amministrativi.

A fronte di ciò, l'attuale momento vede il consolidarsi di importanti innovazioni in campo nazionale, per effetto del completo rinnovo della normativa tecnica delle costruzioni e della classificazione sismica del territorio. Inoltre, vi è la necessità di procedere ad una radicale revisione delle procedure autorizzative delle costruzioni e dei controlli, cercando di coniugare le esigenze di celerità e di semplificazione dell'azione amministrativa con i rigidi principi in materia, di recente affermati dalla Corte costituzionale.

Le finalità vengono perseguite con il maggior controllo sull'attività edilizia in zona sismica e con l'introduzione di specifiche indicazioni e prescrizioni nel campo della pianificazione territoriale così da attuare, sul territorio urbanizzato, la mitigazione del rischio sismico.

La presente proposta di legge parte dalla necessità, ormai non più procrastinabile, di allineare la normativa regionale alla legislazione statale ed in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". L'intento unificatore della legislazione statale ed anche di recenti sentenze della Corte Costituzionale, sono palesemente orientati ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

La presente proposta di legge consta di cinque Titoli e di 22 articoli.

Il Titolo I concerne le disposizioni generali.

Il Titolo II contiene le norme sulla pianificazione territoriale. In particolare è previsto che la Regione svolga, oltre alle funzioni previste dagli articoli 54 e 62 della l.r. 10/1999, le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando una adeguata attività di supporto nei confronti degli enti locali.

La Regione promuove, altresì:

a) indagini per la valutazione del rischio sismico,

finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;

- b) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
- c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

E' previsto inoltre che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione della presente legge sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.

Quanto alle funzioni pianificatorie della Provincia è previsto che il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) fornisca indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali. A tale scopo, il PTC individua le aree a maggiore rischio e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.

L'attività di pianificazione comunale è attuata secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTC. I Comuni svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione. I Comuni adeguano il proprio regolamento edilizio alla normativa si-

sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.

Il Titolo III attiene ai procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche. In particolare è previsto che le disposizioni si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti. L'avvio dei predetti lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica. Essa è rilasciata dal Comune competente per territorio; ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio e decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati se-

condo quanto stabilito dalla vigente normativa. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo.

E' prevista inoltre la verifica tecnica e la valutazione di sicurezza sugli edifici e sulle opere soggetti ad autorizzazione sismica. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.

Il Titolo IV è dedicato al sistema sanzionatorio, mentre il Titolo V si occupa delle disposizioni finali. In particolare è previsto che le disposizioni di cui al Titolo III trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che i procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge ha per finalità la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

TITOLO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 2 *(Funzioni regionali)*

1. La Regione svolge, oltre alle funzioni previste dagli articoli 54 e 62 della l.r. 10/1999, le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando una adeguata attività di supporto nei confronti degli enti locali.

2. La Regione promuove, altresì:

- a) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;
- b) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli enti locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
- c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 6 e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente.

Art. 3

(Principi in materia di pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione della presente legge sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.

Art. 4

(Pianificazione provinciale)

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.

2. A tale scopo, il PTC individua le aree a maggiore rischio e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.

Art. 5

(Pianificazione comunale)

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTC:

- a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.

2. I Comuni adeguano il proprio regolamento edilizio alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono in-

trodurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del d.p.r. 380 del 2001. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.

Art. 6

(Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico)

1. È istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica, attraverso la riduzione del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno parte l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

TITOLO III PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti.

Art. 8

(Autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 7, comma 1, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione sismica.

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da con-

- solidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
 - d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del d.p.r. 380 del 2001.

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del d.p.r. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del d.p.r. 380 del 2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380 del 2001.

5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art. 9

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica e rapporti con il titolo abilitativo)

1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del d.p.r. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti

di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 alla struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e completezza.

4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.

7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:

a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osserva-

zioni;

- b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni.

8. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo.

9. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

- a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo;
- b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo.

Art. 10

(Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 7, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del d.p.r. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4. La struttura competente procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.

5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 11

(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.

2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.

3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 12

(Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica)

1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 9 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 10 produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del d.p.r. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere

in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Art. 13
(*Vigilanza*)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. 380 del 2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 8 e 10, danno comunicazione del processo verbale di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380 del 2001 allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

Art 14
(*Collaudo statico*)

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 8 ed alla denuncia di deposito di cui all'articolo 10, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di

collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.

5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 15

*(Rimborso forfettario
per le spese di istruttoria)*

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10, è dovuta, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 16

(Edifici di speciale importanza artistica)

1. Restano ferme le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alla relativa normativa tecnica per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici che privati.

Art. 17

(Eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante opere strutturali, è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, all'autorizzazione di cui all'articolo 8 o al deposito del progetto di cui all'articolo 10 della presente legge.

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 18 *(Sanzioni)*

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

2. Alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle opere in muratura, in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica e in legno, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo II, Sezione II e III del d.p.r. 380/2001.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 *(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 42603 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

Art. 20 *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui al Titolo III trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

3. I procedimenti si intendono in corso qualora:

- a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;
- b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

- a) l.r. 3 novembre 1984, n.33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche);
- b) l.r. 27 marzo 1987, n.18 (Modifiche della l.r. 33/1984).

Art. 22
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.